

RISCATTO PER PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Istruzioni ed elenco documenti da allegare alla richiesta



Requisiti

Per poter richiedere **il riscatto totale o parziale a seguito perdita dei requisiti di partecipazione**, è **necessario aver cessato il rapporto di lavoro per dimissioni/licenziamento/cause diverse¹ e non aver già maturato i requisiti di accesso alla pensione.**



La richiesta va inserita 30/45 giorni dopo la cessazione dal rapporto di lavoro, per permettere al Datore il conteggio dell'ultima contribuzione di conguaglio e la comunicazione dei dati fiscali (es. aliquota TFR laddove necessaria) al Fondo. Eventuali richieste inserite prima restano in sospeso ed i tempi di liquidazione decorrono dalla data di accettazione.


Elenco documenti

Prima di procedere alla richiesta in Area Riservata, nella sez. Riscatti, box "**RISCATTO PER PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**", preparare i files² dei seguenti documenti da caricare in up-load:

-  ➤ **Documento di identità in corso di validità (fronte e retro) Iscritto/a;**
- **Codice Fiscale/Tessera sanitaria in corso di validità (fronte e retro) Iscritto/a;**
- **Attestazione³ della titolarità del conto corrente in capo all'Iscritto/a.**
- **Documenti giustificativi:**
 -  **Documentazione attestante la perdita dei requisiti**

SE NECESSARIO, AGGIUNGERE AI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI SOPRA PREVISTI

-  **In presenza di un finanziamento garantito da cessione del quinto dello stipendio**, allegare **comunicazione su carta intestata della società finanziaria in merito all'estinzione del debito ovvero liberatoria di detta società**. Si rammenta che il riscatto consegue alla cessazione dell'attività lavorativa e, pertanto, l'intermediario mutuante ha diritto all'escussione della posizione individuale fino a concorrenza del debito che residua dopo aver prioritariamente ottenuto il TFR eventualmente rimasto presso il datore di lavoro. Al riguardo, si rammenta che l'opzione di riscatto può essere esercitata dall'aderente solo qualora il contratto di finanziamento stipulato non contenga un delega al riscatto ("ora per allora") a beneficio dell'istituto mutuante.
-  **In caso di inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi o di inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi**, allegare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ([fac simile 12/48](#) e [fac simile >48](#)), mentre – se disoccupato – la DID o autocertificazione.

 Per annullare una richiesta appena inserita e non ancora elaborata, occorre scrivere attraverso il [FORM MAIL](#) ed attenderne la cancellazione.

E' importante quindi leggere attentamente le informazioni e le istruzioni riportate nel presente documento.

¹ In questo box è possibile richiedere il riscatto in caso di dimissioni/licenziamento/cessioni contrattuali ad altri Datori senza inoccupazione (riscatto immediato 100% o riscatto immediato parziale – min 20% max 99%) o con inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi (riscatto parziale del 50%) o con inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi (riscatto totale al 100% lunga disoccupazione) o del 2° 50% "per cause diverse" se già richiesto il 1° 50% durante il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà. **In ogni caso**, prima di aver maturato i requisiti pensionistici.

² Per i files estensioni ammesse: .pdf / .jpg - (MAX 5 files) - (MAX 5 MB a file).

Se il file pdf è protetto da password, è necessario scansionare preventivamente la versione cartacea prima di acquisire lo stesso in procedura.

³ Puoi caricare una parte del tuo estratto conto ([v. esempio](#)) oppure l'attestazione ([v. esempio](#)). Sono ammessi IBAN su conto corrente estero, ma non IBAN su carta prepagata.



Informazioni utili

1. Nuovi e Vecchi Iscritti

“Nuovo iscritto” è colui che ha aderito ad un fondo pensione successivamente al 28 aprile 1993. “Vecchio iscritto” è colui che ha aderito ad un fondo pensione prima del 29 aprile 1993 e non ha mai riscattato la propria posizione. In caso di adesione al Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo successiva al 28 aprile 1993 la qualifica di “Vecchio iscritto” è riconosciuta a seguito trasferimento della posizione con qualifica di “Vecchio iscritto” maturata presso altro fondo pensione.

2. Contributi non dedotti

Si segnala che i contributi versati al fondo pensione vengono dedotti direttamente in busta paga da parte del Datore di lavoro e che la deduzione dall'imponibile viene certificata nell'apposito rigo del CU “Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi”. Qualora i contributi al fondo pensione abbiano superato i limiti di deducibilità previsti dalla normativa, il Datore segnala l'importo dei contributi non dedotti nel rigo del CU denominato “Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi”. Il Fondo, pertanto, escluderà dalla base imponibile gli eventuali contributi non dedotti attestati nel corso del tempo dall'aderente.

Si consiglia pertanto di verificare se sono state effettuate le necessarie comunicazioni al Fondo, consultando la propria Area Riservata. In caso contrario è possibile effettuare il caricamento dei dati on line alla voce “contributi non dedotti”, prima dell'inserimento della richiesta.

In assenza di segnalazioni si considererà come dedotta la globalità dei versamenti effettuati e conseguentemente verranno assoggettati a tassazione per il loro intero ammontare.

3. Premio Variabile di Risultato

Si segnala che qualora dall'anno 2017 si sia scelto di versare l'importo del Premio di Risultato (PVR) al Fondo, tali contributi sono stati dedotti interamente dal datore di lavoro in busta paga (rilevabile dalla CU) e beneficiano di specifiche esenzioni fiscali, in sede di liquidazione, a condizione che siano formalmente comunicati dal Datore di lavoro al Fondo Pensione, come verificabile nell'apposito applicativo disponibile all'interno della propria Area Riservata.

4. La tassazione

Il riscatto è liquidato al netto degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente in base alla causale di richiesta e tipologia di iscrizione.

NOTA BENE: Le somme riscattate sono imputate a partire dai periodi più retrodatati e via via risalendo nel tempo: in altre parole, l'importo del riscatto parziale è imputato innanzitutto al montante accumulato nel periodo ante 2000, con applicazione delle norme fiscali vigenti a quel tempo; se questo non esaurisce l'importo del riscatto, si passa al montante accumulato dal 2001 al 2006 e, infine, se del caso, si passa al montante accumulato a partire dal 2007.

Al “**riscatto immediato 100%**” o “**riscatto immediato parziale 20%-99%**” (opzioni esercitabili in caso di cessazione dal rapporto di lavoro per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo a seguito dimissioni/licenziamento/cessione di contratto senza inoccupazione non inferiore ai 12 mesi o del 2° 50% per “cause diverse” se già richiesto il 1° 50% durante il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà) **si rammenta che è applicata la tassazione “per cause diverse”** vale a dire che al montante accumulato dal 2001 al 2006, l'aliquota marginale che a differenza degli altri regimi di tassazione, è a titolo di acconto e, pertanto, **le somme assoggettate a TASSAZIONE ORDINARIA e riportate nel CU rilasciato dal sostituto erogante, dovranno comunque essere indicate dal percettore nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono state percepite.** Il montante maturato post 2007 è invece soggetto a una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota fissa del 23%.

Al riscatto “**per perdita dei requisiti di partecipazione” con inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi** (possibile solo il riscatto parziale del 50%) o **con inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi** (possibile solo riscatto totale al 100% lunga disoccupazione), la tassazione sarà invece agevolata nel montante post 2007 (ritenuta a titolo di imposta

con aliquota del 15%-min 9%⁴) e sul montante ante 2007 sarà applicata la tassazione separata (min 23%-max 43%) che non fa cumulo con i redditi.

Per approfondimenti sulla normativa fiscale si rinvia al "[Documento sul Regime Fiscale](#)" pubblicato sul sito internet del Fondo alla voce "Documenti", oppure consulta la Guida, il cui link è di seguito riportato:



[Guida: "La tassazione delle prestazioni: come orientarsi"](#)



5. Con l'invio della richiesta l'aderente DICHIARA

- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'opzione prescelta;
- che la scelta sopra espressa – di riscatto totale o parziale - **è da considerarsi irrevocabile**;
- di essere consapevole:
 - **delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del predetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi;**
 - **che la mancanza di uno solo dei requisiti, comporta l'immediato rigetto della domanda e di impegnarsi a produrre, in caso di richiesta da parte del Fondo, la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese;**
 - **che la richiesta sarà considerata "liquidabile" solo se, oltre alla documentazione da allegare, saranno pervenuti anche i necessari dati fiscali da parte del Datore di Lavoro;**
 - **che il Fondo non è responsabile della mancata comunicazione di eventuali contributi non dedotti o del premio variabile di risultato (PVR);**
 - **che in base alla normativa PSD (nuova Direttiva Europe sui Servizi di Pagamento), l'errata indicazione del codice IBAN potrà determinare la mancata o inesatta esecuzione del bonifico, senza responsabilità per la banca del beneficiario e il Fondo Pensione qualora la somma venisse accreditata sul conto corrente di un soggetto diverso dall'effettivo beneficiario;**
- di accettare di ricevere il modello CU – Certificazione Unica, all'indirizzo di residenza indicato, tenendo presente che verrà spedito per posta ordinaria dal Fondo entro la scadenza di Legge dell'anno successivo a quello di pagamento a coloro che hanno importi a tassazione ordinaria ed in ogni caso sarà disponibile nell'area riservata. Si impegna a richiederne copia in caso di mancata ricezione dello stesso o impossibilità ad accedere all'area web, entro quindici giorni dalla scadenza annuale di Legge per la trasmissione ed impegnandosi, inoltre, a comunicare al Fondo eventuali variazioni di indirizzo, rispetto a quello di residenza indicato, al quale indirizzare la Certificazione Unica;
- di acconsentire alla comunicazione dei dati personali alle categorie di soggetti indicati nell'allegata "Informativa in materia di protezione dei dati personali".

6. Stato avanzamento della pratica

E' possibile monitorare lo stato avanzamento della richiesta di prestazione nella sez. "**PRATICHE**" dell'Area Riservata, ove è disponibile una linea del tempo dinamica, con rappresentata la protocollazione, l'accettazione e/o gli eventuali solleciti e/o rigetti (notificati anche via mail e per posta), le operazioni di disinvestimento⁵, cui segue il pagamento entro max 30/45 giorni dalla data indicata (giorni necessari per l'asseverazione del valore quota assegnato, i giri contabili, i conteggi, l'elaborazione dei prospetti di dettaglio ed i controlli propedeutici alla liquidazione).

⁴ * L'aliquota del 15% si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione alla forma pensionistica superiore al 15°, a decorrere dall'1/01/2007, fino ad un massimo del 9%. Gli anni antecedenti a tale data si computano fino ad un max. di 15.

⁵ Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio facoltà previste da parte dell'aderente con tempestività (minimo due/tre mesi) e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Si rammenta che in caso di allocazione anche solo in minima parte sui comparti "non in quote" (c.d. "assicurativi"), le erogazioni risentono dei tempi di disinvestimento delle Compagnie, che possono generare ritardi, non derivanti dall'operatività del Fondo.

In particolare, le Compagnie ogni anno - **da dicembre a febbraio** - sospendono i disinvestimenti per le operazioni amministrative e contabili legate alla determinazione delle riserve nette di fine anno e **quindi anche i pagamenti subiscono posticipi in ragione di tale sospensione.**



Istruzioni per la compilazione on - line

Accedere in Area Riservata, sez. Riscatti



Preparare i files dei documenti necessari (**v. elenco a pag. 1**) e,



Cliccare sul pallino, per aprire il box – **riscatto per perdita dei requisiti**



Selezionare in **"Sei disoccupato per"** l'opzione che più si avvicina al tuo status, inserire la data di cessazione ("data evento", non è possibile inserire una data futura) e poi cliccare sul pallino "Tipo richiesta", per visualizzare l'esito della simulazione:

Esempio:

RISCATTO PER PERDITA DEI REQUISITI	
<i>In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della maturazione del diritto a pensionamento a seguito di Dimissioni - Licenziamento - Risoluzione Consensuale del rapporto di lavoro.</i>	
<i>Utilizzare la causale "dimissioni-risoluzione consensuale" per richiedere il riscatto del secondo 50% nel caso di "Riscatto per accesso al Fondo di Solidarietà".</i>	
DA COMPILARE SOLO SE NON SONO MATURATI I REQUISITI PENSIONISTICI	
Importo maturato	110.837,37 €
Tipo iscrizione	Vecchio Iscritto
Data Prima Iscrizione	04/01/1982
Sei disoccupato per	Dimissioni/Risoluzione Consensuale
Data evento	31/12/2021
Tipo richiesta	<input type="radio"/> Riscatto Immediato al 100% <input type="radio"/> Riscatto Parziale al 50% <input type="radio"/> Riscatto Immediato Parziale - min 20% max 99%

Cliccando sul "Tipo Richiesta" desiderato, la procedura effettua la simulazione del netto delle opzioni esercitabili, che variano in funzione della tipologia di richiesta (riscatto per dimissioni/licenziamento/cessione di contratto senza inoccupazione ovvero con inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero con inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi ovvero del 2° 50% per "cause diverse" se già richiesto il 1° 50% durante il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà), dell'ammontare della posizione, della tipologia di iscrizione e dell'età dell'aderente. Non sono pertanto dati fissi

e l'esito non impegna né il Fondo né il service, perché lo scenario potrebbe mutare anche il giorno successivo. I calcoli effettivi possono essere effettuati solo al momento dell'effettivo disinvestimento e con i dati completi ricevuti dal Datore (es. aliquota TFR, quote esenti) o dalla Compagnia (es. imposta sostitutiva L.482/85, imposta sostitutiva).

Sarà comunque fatta salva l'opzione esercitata al momento dell'effettuazione della richiesta di riscatto (scelta irrevocabile).

- **Per tutti (Vecchi e Nuovi Iscritti) le opzioni esercitabili – a seconda della data di cessazione presente in anagrafica o inserita - sono:**



Se la data di cessazione è inferiore a 48 mesi compaiono le seguenti opzioni:

- **Riscatto Immediato al 100%**, se cessato dal rapporto di lavoro per perdita dei requisiti di partecipazione o se già riscattato il primo 50% durante il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà. È applicata la tassazione prevista per le "cause diverse".
- **Riscatto Parziale al 50 %** con conseguentemente mantenimento della parte residua nel Fondo fino a diversa disposizione. **Opzione esercitabile solo in caso di inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi.** È applicata la tassazione agevolata sul montante post 2007
- **Riscatto Immediato Parziale min 20% max 99%**, con conseguentemente mantenimento della parte residua nel Fondo fino a diversa disposizione, se cessato dal rapporto di lavoro per perdita dei requisiti di partecipazione. È applicata la tassazione prevista per le "cause diverse".




Una volta scelta l'opzione di liquidazione di interesse, **"stampa e salva simulazione"**, e clicca sul pulsante **"€ richiedi prestazione"**:




STAMPA E SALVA SIMULAZIONE



€ RICHIEDI PRESTAZIONE

Se la data di cessazione è superiore ai 48 mesi, compaiono invece le seguenti opzioni:

- **Riscatto Totale del 100% (Lunga Disoccupazione)** in caso di inoccupazione per un periodo di tempo superiore ai 48 mesi. È applicata la tassazione agevolata sul montante post 2007
- **Riscatto Immediato al 100%** se cessato dal rapporto di lavoro per perdita dei requisiti di partecipazione senza disoccupazione/inoccupazione oppure se già riscattato il primo 50% durante il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà. È applicata la tassazione prevista per le "cause diverse".
- **Riscatto Immediato Parziale min 20% max 99%**, con conseguente mantenimento della parte residua nel Fondo fino a diversa disposizione, se cessato dal rapporto di lavoro per perdita dei requisiti di partecipazione. È applicata la tassazione prevista per le "cause diverse".



RISCATTO PER PERDITA DEI REQUISITI


In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della maturazione del diritto a pensionamento a seguito di Dimissioni - Licenziamento - Risoluzione Consensuale del rapporto di lavoro. Utilizzare la causale "dimissioni-risoluzione consensuale" per richiedere il riscatto del secondo 50% nel caso di "Riscatto per accesso al Fondo di Solidarietà". DA COMPILARE SOLO SE NON SONO MATURATI I REQUISITI PENSIONISTICI

Importo maturato	1.023,30 €
Tipo iscrizione	Nuovo iscritto
Data Prima iscrizione	18/02/2019
Sei disoccupato per	Dimissioni/Risoluzione Consensuale
Data evento	14/11/2019
Tipo richiesta	<input checked="" type="radio"/> Riscatto Totale al 100% (Lunga Disoccupazione) <input type="radio"/> Riscatto Immediato al 100% <input type="radio"/> Riscatto Immediato Parziale - min 20% max 99%
Importo lordo liquidabile	1.023,29 €
Importo netto liquidabile	875,47 €

*Ti ricordiamo che l'importo netto indicato nell'erogazione in capitale è la rappresentazione attuale di quanto potresti ottenere esercitando l'opzione preuscita. Il conteggio fiscale informativo ha la sola finalità di orientare le scelte dell'iscritto e NON VINCOLA IN ALCUN MODO LA FORMA PENSIONISTICA. Il calcolo si basa infatti su una serie di ipotesi necessariamente volte a semplificare lo scenario reale.

STAMPA E SALVA SIMULAZIONE **€ RICHIEDI RISCATTO**

Una volta scelta l'opzione di liquidazione di interesse, **"stampa e salva simulazione"**, e clicca sul pulsante **"€ richiedi prestazione"**:




Se già esercitata l'opzione del solo **riscatto per Mobilità al 50%** oppure del **riscatto per Mobilità 50% + Riscatto per Cause Diverse 50% (min 20% max 99%)**, per chiedere l'ulteriore riscatto della parte residua per "cause diverse" (se non già in pensione, ed al massimo per 5 volte) occorre accedere a questo **Box** ➔ **RISCATTO PER PERDITA DEI REQUISITI**

Procedere quindi con l'inserimento delle coordinate IBAN e con il caricamento dei documenti previsti a pag. 1 delle istruzioni.

*Per i files estensioni ammesse:
.pdf / .jpg
(MAX 5 files)
(MAX 5 MB a file).*


Se il file pdf è protetto da password, è necessario scansionare preventivamente la versione cartacea prima di acquisire lo stesso in procedura



Terminata la compilazione della maschera e caricati i files dei documenti previsti compare il tasto:

INVIA RICHIESTA

Cliccando su "invia richiesta", viene chiesto di "confermare", di dare l'"ok" all'operazione e viene rilasciata copia della richiesta, che sarà anche presente nella sez. Documentazione:



***** NON OCCORRE INVIARE DOCUMENTAZIONE CARTACEA AL FONDO *****

Monitorare lo stato avanzamento della pratica, nella sez. "Pratiche" (v. informazioni a pag. 4).
Per annullare una richiesta appena inserita e non ancora elaborata, occorre scrivere attraverso il [FORM MAIL](#) ed attenderne la cancellazione.